



OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crotona ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di settembre nella Sede Municipale alle ore 14:20, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni di Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. n.267/2000)**

Letta ed esaminata la seguente proposta di deliberazione n.114 del 7/9/2020 che si riporta integralmente:

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 20 che testualmente recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed approvato con decreto sindacale n. 1 del 31/3/2015;

VISTA la relazione sui risultati conseguiti dal citato piano approvata con decreto sindacale n.1 del 31/3/2016;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 6/12/2017 con cui il Comune di Crotone ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ai fini della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.) il cui l'esito, nel rispetto degli adempimenti previsti per legge, è stato comunicato attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 nonché alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art.24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art.21 del "Decreto correttivo" e tenuto conto delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Autonomie n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20/12/2018 avente ad oggetto l'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Crotone alla data del 31 dicembre 2017, in aggiornamento alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art.24 del TUSP approvata da questo ente con la citata deliberazione n.114/2017, ai fini della razionalizzazione periodica di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.) per come dettagliato nella relazione tecnica allegata al medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

DATO ATTO che in concomitanza della conclusione dell'esercizio finanziario 2019, termine per l'approvazione della presente deliberazione, ha avuto luogo il verificarsi di alcune circostanze amministrative che hanno generato disservizi e ritardi nell'attività amministrativa, fra cui anche l'adozione della presente, e nello svolgimento delle funzioni di alcuni Organi (come Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale) ossia:

- in data 13 novembre 2019 ore 14,09 il Sindaco del Comune Crotone presentava le dimissioni dalla carica con nota acquisita al numero 0067397/I del protocollo generale di questo Ente Locale.
- in data 03 dicembre 2019 le medesime diventavano efficaci ed irrevocabili ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 53 del Dlgs. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i, come da nota prot.n. 71381 del 04 dicembre 2019 del Segretario Generale del Comune di Crotone ;

RITENUTO di dover comunque formalizzare il processo di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Crotone alla data del 31/12/2018 anche se in ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla normativa vigente in materia al fine di delineare pur tenuto conto che la volontà amministrativa non si discosta da quanto contenuto nella citata deliberazione consiliare n.125/2018 le cui risultanze sono state peraltro confermate nella trasmissione dei relativi dati al MEF – Portale Tesoro con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014;

DATO ATTO CHE la ricognizione che si effettua con l'adozione del presente provvedimento è da ritenersi pertanto presupposto di fondo ai fini dell'adozione della revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente medesimo in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 2020;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
 - 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Crotona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi espressi dal Commissario Straordinario per la predisposizione della ricognizione per come risultanti dalla relazione che si allega (Allegato 1) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

PRESO ATTO dei pareri *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

si propone al Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, come con il presente atto approva, la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Crotona detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per come analiticamente dettagliato nella Relazione a supporto che si allega (Allegato 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DARE ATTO che la predetta relazione a supporto della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotona al 31/12/2018e riporta le azioni di razionalizzazione, individua le azioni di razionalizzazione già in atto per effetto di interventi precedentemente avviati, e contiene una breve analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette nonché la descrizione del riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
4. DARE ATTO che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione atteso che alla data storica del 31 dicembre 2018 non appaiono emergere condizioni diverse rispetto a quelle di cui alla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20.12.2018 al cui contenuto si fa pertanto esplicito ed integrale rinvio;
5. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza normativa per la ricognizione periodica successiva la cui scadenza è normativamente fissata al 31 dicembre 2020;
6. DI INCARICARE il servizio finanziario alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato 1);

7. DI INCARICARE il servizio finanziario alla comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. nonché alla successiva adozione di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa in materia.

Settore 3 – Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento: AURA FRANCESCA

p. il Dirigente
Il Responsabile di P.O. del Settore 3 – Finanziario
F.to Dott. Antonio Luigi Anania

Il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crotona ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione.”*

Riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to AVV. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crotona ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	F.to	<i>TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO</i>
-------------------------------------	------	------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE	F.to	<i>ANTONINO MARIA FORTUNA</i>
-------------------------------	------	-------------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020003337

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 30-09-2020 al 14-10-2020 registrata al n° 2020003337 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 30-09-2020

Si dispone la pubblicazione in data 23.09.2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020003337

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30-09-2020 al 14-10-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 23.09.2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna